



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2013

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è anche efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico e in quelle private prospicienti la pubblica via.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 **Funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112.

Art. 3 **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune" in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
 3. Per “utilizzo” dei beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato.
 4. L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di polizia urbana, sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l’applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l’attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l’accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell’agente accertatore.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5

Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 3 del presente Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti in contrasto con l’indicata finalità, salvo preventiva autorizzazione dell’autorità competente.
3. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione di aree e spazi pubblici è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO

Art. 6

Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i portici e tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. E' proibito gettare, abbandonare o depositare od accumulare sulle aree pubbliche ogni genere di rifiuti, compresi rami o foglie provenienti da luoghi privati.

Art. 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Può esser fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
3. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare in prossimità degli spazi loro riservati contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti.
4. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
5. Anche le aree private urbane e quelle extraurbane che non ne abbiano le caratteristiche naturali devono essere bonificate da pozze d'acqua o acquitrini che possono essere fonte di sviluppo per zanzare od altri insetti.

Art. 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) compiere, in luogo pubblico, o in vista del pubblico, azioni che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche, lavarsi o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti, biancheria o animali;
 - c) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito o dalle finestre o terrazze

- prospicienti la pubblica via;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada, su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - e) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - f) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
 - g) sversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti. Sono fatte salve tutte le specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - h) compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche ed effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di modesta entità;
 - i) gettare dalle impalcature e dai piani degli edifici materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.
 - j) È vietato depositare sulle aree pubbliche o di uso pubblico, fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglie secche etc.

Art. 9

Decoro dei fabbricati: obblighi

1. I proprietari o i locatari di edifici prospicienti la pubblica via, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, devono:
 - tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne le targhe, le vetrate gli androni, le scale, le inferriate le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
 - curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
 - provvedere ai restauri dell'intonaco, alla tinteggiatura e alla pulizia dei numeri civici;
 - tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
2. I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili.

Art. 10

Deturpamento di edifici pubblici o privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti i muri, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti addebitando le spese a carico del responsabile o del proprietario dell'immobile.
3. Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 11
Decoro dei fabbricati: divieti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine di negozi e pubblici esercizi; la pulizia degli anditi, delle soglie degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi andrà eseguita e mantenute costantemente in buono stato senza arrecare ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
2. E' vietato stendere il bucato o appendere indumenti di qualsiasi tipo fuori dai luoghi privati.
3. E' altresì vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sulle piazze, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

Art. 12
Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell' autorità competente;
 - h) condurre a pascolo animali.
 - i) è vietato bivaccare od occupare sedili se non a scopo di riposo.

Art. 13
Comportamenti vietati e sanzioni in via residuale

1. Fermo restando che le norme del Titolo III fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia del decoro del centro abitato è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti;
 - c) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storica-artistica;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle

- piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
- g) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - h) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - i) mendicare in luogo pubblico.
2. In tutto il territorio comunale la balneazione nei corsi d'acqua è subordinata al controllo igienico-sanitario delle acque stesse ed al rispetto delle norme e delle competenze contenute nel D.P.R. 08.06.1982, n. 470

Art. 14 **Patrimonio pubblico e arredo urbano**

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- disegnare o incidere sui muri esterni ed interni, sulle porte e sugli infissi esterni e sull'arredo urbano scritti, apporre segni o figure, salva espressa autorizzazione, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici o fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cestini, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
2. E' vietato altresì alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale.

Art. 15 **Distribuzione di manifesti**

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli opuscoli o manifesti o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 16 **Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 17
Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento. Nel presente divieto è compresa la sosta di camper, roulotte, carovane e veicoli comunque denominati attrezzati ed allestiti in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento.
2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

TITOLO IV
CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 18
Disposizioni generali

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'articolo 4 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, animali da soma o da tiro, animali destinati alla macellazione, nonché animali da cortile.
2. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
3. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
4. E' vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio, nonché la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
5. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo.

Art. 19
Detenzione degli animali d'affezione

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale o condominiale.
2. E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o

sofferenze.

3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via e che comunque non possano uscire dalla proprietà privata.
4. E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo, senz'altro se rientranti nell'apposito elenco dell'Ordinanza del Ministro della Salute ad oggetto "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi".
5. Cani e altri animali d'affezione non possono accedere in giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico. All'interno di tali aree possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
6. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile attenzione dei loro accompagnatori che ne sono comunque responsabili.
7. E' fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei periodi consentiti.
8. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.
9. La cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa almeno su tre lati, provvista di tetto impermeabile, rialzata da terra e riparata dai venti dominanti.
10. Le superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere da inutili intralci, dovranno essere periodicamente disinfestate e disinfettate.
11. Cucce e recinti non potranno essere collocati a meno di mt. 3 dai confini di proprietà, salva l'autorizzazione del confinante.
12. I proprietari di cani sono tenuti a provvedere all'identificazione degli stessi mediante microchip.
13. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Art. 20

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, dove i cani possono essere lasciati liberi, nel rispetto delle condizioni definite dal precedente articolo, dei danni che i cani eventualmente possono provocare sia al patrimonio pubblico che a terzi rispondono i proprietari.
2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna a seguito di cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani che accompagnano persone inabili;
 - i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
4. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od

eccezionale.

5. Fatto salvo il divieto di lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai proprietari di cani è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.
6. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni. I costi relativi alla cattura ed alla custodia nonché quelli conseguenti ai trattamenti sanitari sugli animali, saranno addebitati ai proprietari degli stessi.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 21

Disposizioni generali

1. In tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo e alle occupazioni altrui.

Art. 22

Quiete pubblica

1. I limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione sono stabiliti dalla vigente normativa statale salvo deroghe per comprovati motivi concesse dal competente Settore Ambiente.

Art. 23

Impianto ed uso macchinari

1. L'impianto ed uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Art. 24

Spettacoli viaggianti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, l'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte del Comune.

TITOLO VI
SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

Art. 25

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre quanto prescritto dal titolo III del presente regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze prospicienti la pubblica via devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di parti del fabbricato i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'autorità comunale.
3. Il comune, in caso di urgente necessità adoterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.
4. Al fine di evitare pericolo a terzi i vasi di fiori, le cassette, le gabbie d'uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati al fabbricato.

Art. 26

Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose. Provvederanno inoltre, durante tali operazioni, a garantire la sicurezza di persone e cose anche mediante adeguati transennamenti dell'area interessata.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente predisposti.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

Art. 27

Pozzi cisterne scavi e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 28

Apertura di botole e pozzetti

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, senza autorizzazione del Comune o dell'Ente proprietario del sottoservizio.

Art. 29

Trasporto di oggetti e di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati, taglienti o pericolosi dovranno essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 30

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per tipo di locale o esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, si potrà con apposita ordinanza vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 31

Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di gru o di altri impianti per il sollevamento dovrà essere effettuata in modo da evitare pericoli per chi si trovi su suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se installati su aree private dovranno essere solidamente ancorati e disposti in modo da impedire la loro caduta.
3. Le manovre con carichi sospesi sopra suolo pubblico o aperto al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Art. 32
Luminarie e Cavi elettrici

1. E' sempre consentita l'installazione di luminarie e gli altri addobbi luminosi a carattere temporaneo, purché installati in proprietà privata.
2. Sulla proprietà pubblica, di pubblico uso o aggettante su aree pubbliche o di uso pubblico è consentita l'installazione di luminarie e gli altri addobbi luminosi a carattere temporaneo previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e del codice della strada.
3. E' consentita l'installazione di cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica o di altro pubblico servizio, purché in via precaria e provvisoria, previa autorizzazione del proprietario delle aree su cui i cavi aggettano. Resta inteso che l'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e del codice della strada.

Art. 33
Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere realizzate in conformità con il vigente Regolamento Edilizio Comunale e prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

Art. 34
Cicli

1. Salvo quanto stabilito dal Codice della Strada è vietato depositare cicli, ciclomotori e simili sotto i portici, nei sottopassaggi a ridosso delle vetrine o negli accessi ai locali nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio e pericolo.
2. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio o pericolo, in assenza dei proprietari dei medesimi potranno essere rimossi dagli agenti di Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 35
Rami, siepi ed erba

1. I proprietari di aree, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere e danneggiare le strade, le piste ciclabili, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione, nonché limitare l'efficacia della pubblica illuminazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, erba, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le aree private devono essere tenute sgombre da erbacce od arbusti infestanti in modo da non creare riparo e sviluppo per ratti, insetti o rettili che possono risultare molesti, dannosi o pericolosi per l'igiene e la salute. A tal fine devono essere garantiti almeno due sfalci l'anno: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 36 Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizione di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

Art. 37 Scarichi pubblici e privati

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre altre sostanze nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici o chiunque ne detenga il possesso deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento delle condotte di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento agli scarichi pubblici o dispersione su suolo pubblico.
3. Dovranno altresì essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

Art. 38 Emissioni di fumo ed esalazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità anche in relazione a situazioni specifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge, coloro che per motivo inerente la loro attività

devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore odori nauseabondi o molesti devono adottare tutte le cautele necessarie e possibili per evitare o ridurre al minimo inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo eccedenti la normale tollerabilità.

Art. 39 **Accensione di fuochi nei fondi**

1. In via generale è vietato bruciare rifiuti ai sensi del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, di qualsiasi tipo ed accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del TULPS.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 57 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, garantendo la presenza di idonea attrezzatura di spegnimento e di una persona, salvo idonea autorizzazione.
3. E' consentita l'eliminazione di ramaglie o residui legnosi anche mediante combustione per motivi igienico-sanitari in relazione alla lotta ad alcuni agenti patogeni della flora arborea ed arbustiva.
4. E' esclusa dal divieto, la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio, per la quale deve essere presentata apposita comunicazione al Comune.
5. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 40 **Scarico e deposito di residui di costruzioni e riparazioni**

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui derivanti da costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di escavazione.
2. Lo smaltimento e/o avvio a recupero dei materiali, di cui al comma precedente, dovrà essere effettuato secondo le specifiche vigenti disposizioni in materia.
3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale depositato che costituisca pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.
4. I trasgressori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
5. Sono fatti salvi altri eventuali provvedimenti di carattere amministrativo e/o penale stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia.
6. Relativamente alla movimentazione delle terre da scavo si richiama il rispetto di quanto disposto all'articolo 186 del Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

TITOLO VII
NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI ATTIVITA'
ZOOTECNICHE E AGRICOLE

Art. 41

Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni.
Prevenzione della proliferazione di insetti infestanti.

1. Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali devono essere dotate di licenza trasporto per conto terzi e devono munirsi di copia del Documento di trasporto effluenti zootecnici conforme alla DGR 7.8.2006, n. 2495 e alla DGR 7.8.2007, n. 2439 (copia piano di smaltimento di cui alla direttiva nitrati e il documento di trasporto, allegati A o B previsti dalle norme citate).
2. L'autorizzazione per il trasporto non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami, fanghi e letami derivanti da allevamento di animali proprio o altrui, al fine di fertilizzare i propri o altrui terreni se ricompresi e previsti nel Piano di Utilizzazione Agronomica, se dovuto. Nel caso il PUA non sia dovuto si richiama quanto previsto con DGR n. 2495 del 2006, il conducente del mezzo di trasporto comunque deve essere munito della documentazione prevista dall'Allegato A al D.D.R. n. 33 del 13 febbraio 2008.
3. Il letame e i prodotti simili solidi e/o palabili devono essere stoccati nel rispetto delle norme vigenti. Le concimaie devono essere tenute in perfetta efficienza evitando la fuoriuscita di materiale organico (liquido e solido). Periodicamente devono essere attuati trattamenti di disinfestazione con periodicità tale da evitare la proliferazione di mosche, in alternativa è possibile coprire uniformemente il cumulo di letame con teli impermeabili di colore nero. Tali regole valgono anche per cumuli temporanei di letame e/o prodotti simili solidi e/o palabili.
4. Ove si presenti la proliferazione di insetti o animali molesti derivanti dalle concimaie o ricorrano condizioni di emergenza a carattere igienico-sanitario, il Sindaco, con apposita ordinanza, può imporre l'adozione di particolari strutture di contenimento del fenomeno (es. teli, enzimi, ecc.).
5. In tutti gli allevamenti di animali, nell'area di relativa pertinenza, nelle concimaie e nei cumuli si devono effettuare trattamenti necessari contro le mosche ed altri insetti e animali infestanti eventualmente presenti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Il Responsabile dell'azienda è tenuto a conservare idonea documentazione attestante i trattamenti effettuati, presentandola al Comune o agli altri organi competenti in materia qualora gli venga richiesta.
7. Gli allevamenti che di volta in volta fossero riconosciuti come causa di inconvenienti documentati, sono tenuti a presentare, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune o degli altri organi competenti in materia ed entro i termini che gli verranno indicati, un piano dettagliato scritto di lotta contro le mosche ed altri insetti infestanti, da annotare su apposito registro.
8. Tutti gli allevamenti zootecnici devono curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne ed in particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate.
9. L'area di pertinenza dell'allevamento e delle concimaie, delle vasche di stoccaggio dovrà essere periodicamente derattizzata, in modo tale da impedire la proliferazione dei topi, e periodicamente sfalciata ed il materiale ottenuto dovrà essere asportato.

10. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfestazione prima di essere rimosse dall'interno dell'allevamento.
11. Le operazioni di concimazione dei terreni con le deiezioni zootecniche dovranno essere effettuate in modo da non provocare immissioni odorose che possano arrecare disturbo alle persone.
12. Tutti gli insediamenti zootecnici del territorio, hanno l'obbligo di trattare i reflui in modo da non arrecare disturbo alle abitazioni e agli insediamenti urbani. E' fatto divieto di eseguire movimentazioni o lavorazioni dei liquami nelle vasche a cielo aperto che producono esalazioni maleodoranti per gli insediamenti urbani. E' fatto altresì obbligo per i proprietari di eseguire i trattamenti necessari ad impedire la proliferazione di focolai di infezione alle piante del territorio.

TITOLO VIII SANZIONI

Art. 42

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
3. In conformità dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare delle somme da pagare in misura ridotta, per ogni violazione prevista dal presente Regolamento Comunale.

Art. 43

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
 - a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
 - b) del ripristino dello stato dei luoghi;

- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
2. A tal fine l'organo accertatore provvederà ad inoltrare rapporto al Responsabile del Servizio competente per materia ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., il quale entro 10 giorni dalla ricezione del rapporto adotterà apposito provvedimento comprensivo dell'eventuale esecuzione in danno.

TITOLO IX

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari e le ordinanze sindacali emesse precedentemente e riguardanti gli argomenti trattati e/o incompatibili con esso.
2. Eventuali modifiche successive, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.